



DETERMINAZIONE N. 306/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 71/2019 e Comunicazione n. 71/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 71/2019 prot. n. 7435 del 31/05/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo

Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 71/2019 del 31/05/2019 acquisita al prot. n. 7435 del 17/05/2019, relativa alla presenza sul sito web dell'amministrazione segnalata di contenuti ai quali sarebbe possibile accedere solo tramite un account Google;

ESAMINATA la Trattazione n. 71/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale ove si precisa che si è ritenuto necessario acquisire elementi informativi dal Ministero dell'istruzione il quale al riguardo ha precisato che *"Con riferimento alla questione in esame, si evidenzia, per quanto di competenza, che ciascuna Istituzione scolastica ha piena autonomia nella gestione delle proprie attività operative, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in tale contesto può utilizzare anche gli strumenti informatici reperibili su internet. In ogni caso, il Ministero, anche mediante il Responsabile per la Transizione Digitale recentemente nominato nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Gianna Barbieri, effettuerà il necessario monitoraggio delle prassi nonché delle misure operative poste in essere dagli Istituti Scolastici."* Sulla base di quanto precisato dal Ministero non risultano violazioni del CAD o di altre normative in materia ICT e si propone pertanto al Difensore civico per il digitale di archiviare la segnalazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 71/2019, con la quale, si condivide la proposta di archiviazione prevista nella Trattazione, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione, e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 71/2019 e Comunicazione di archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 71/2019 - Trattazione

**Amministrazione segnalata: IX Istituto Comprensivo "Ricci Curbastro" - Qualificazione tematica:
Altro - Protocollo n. 7435 del 31/05/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

"Per accedere al "Questionario sull'Inclusività", immagine/link seguente al link "Attività sportive..." viene richiesto di avere un account Google o di attivarne uno, senza nessun'altra opzione. Desidero sapere se in generale è lecito che una pubblica amm. imponga in sistema di accesso attraverso una compagnia commerciale di vendita di pubblicità. Nello specifico alla mia richiesta di poter compilare lo stesso questionario in pdf per mandarlo poi via posta elettronica, quindi autenticandomi, non ho avuto alcuna risposta. Distinti saluti."

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica, peraltro, che il Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della questione segnalata, dall'esame preliminare di quanto rappresentato dal Segnalante, si osserva che Il segnalante chiede se sia coerente con il vigente quadro normativo quanto segnalato.

Al riguardo l'Ufficio del Difensore ha ritenuto necessario acquisire elementi informativi dal Ministero dell'istruzione (nota Agid prot. n. 2107 del 18 /02/2020) il quale al riguardo ha precisato (prot n. 3223 del 13/03/2020) che *“Con riferimento alla questione in esame, si evidenzia, per quanto di competenza, che ciascuna Istituzione scolastica ha piena autonomia nella gestione delle proprie attività operative, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in tale contesto può utilizzare anche gli strumenti informatici reperibili su internet. In ogni caso, il Ministero, anche mediante il Responsabile per la Transizione Di-gitale recentemente nominato nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Gianna Barbieri, effettuerà il necessario monitoraggio delle prassi nonché delle misure operative poste in essere dagli Istituti Scolastici.”*

Sulla base di quanto precisato dal Ministero non risultano violazioni del CAD o di altre normative in materia ICT e si propone pertanto al Difensore civico per il digitale di archiviare la segnalazione.

25/03/2020

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 71/2019 - IX Istituto Comprensivo "Ricci Curbastro" - Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 7435 del 31/05/2019.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato " *Per accedere al "Questionario sull'Inclusività", immagine/link seguente al link "Attività sportive..." viene richiesto di avere un account Google o di attivarne uno, senza nessun'altra opzione. Desidero sapere se in generale è lecito che una pubblica amm. imponga in sistema di accesso attraverso una compagnia commerciale di vendita di pubblicità. Nello specifico alla mia richiesta di poter compilare lo stesso questionario in pdf per mandarlo poi via posta elettronica, quindi autenticandomi, non ho avuto alcuna risposta. Distinti saluti.*"

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della sua segnalazione si è ritenuto necessario acquisire elementi informativi dal Ministero dell'istruzione il quale al riguardo ha precisato che " *Con riferimento alla questione in esame, si evidenzia, per quanto di competenza, che ciascuna Istituzione scolastica ha piena autonomia nella gestione delle proprie attività operative, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n.*

275, ed in tale contesto può utilizzare anche gli strumenti informatici reperibili su internet. In ogni caso, il Ministero, anche mediante il Responsabile per la Transizione Digitale recentemente nominato nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Gianna Barbieri, effettuerà il necessario monitoraggio delle prassi nonché delle misure operative poste in essere dagli Istituti Scolastici.”.

Sulla base di quanto precisato dal Ministero non risultano violazioni da parte dell’Amministrazione segnalata e si è pertanto archiviata la Sua segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia